



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 22 del 06/05/2026

Strategia regionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne della Campania

Firmato da: Corrado Matera



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Capo I	<i>Finalità, programmazione e comunicazione</i>
Art. 1	<i>Finalità</i>
Art. 2	<i>Definizioni</i>
Art. 3	<i>Programmazione strategica regionale</i>
Art. 4	<i>Strumenti di comunicazione e informazione</i>
Capo II	<i>Servizi essenziali</i>
Art. 5	<i>Diritto alla salute e inclusione sociale</i>
Art. 6	<i>Famiglia e natalità</i>
Art. 7	<i>Infrastrutture e trasporto pubblico</i>
Art. 8	<i>Accesso ai servizi e infrastrutture digitali</i>
Art. 9	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
Art. 10	<i>Orientamento, formazione professionale e lavoro</i>
Art. 11	<i>Attività sportiva</i>
Capo III	<i>Valorizzazione del territorio</i>
Art. 12	<i>Territorio rurale</i>
Art. 13	<i>Resilienza energetica</i>
Art. 14	<i>Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici</i>
Capo IV	<i>Sostegno alla residenzialità e all'economia</i>
Art. 15	<i>Sostegno all'insediamento residenziale</i>
Art. 16	<i>Sostegno alla locazione</i>
Art. 17	<i>Sostegno ai processi di sviluppo economico</i>
Art. 18	<i>Sostegno al commercio</i>
Art. 19	<i>Sostegno al turismo</i>
Capo V	<i>Tutela delle identità</i>
Art. 20	<i>Cultura e paesaggio</i>
Art. 21	<i>Tutela e valorizzazione delle agrobiodiversità</i>
Art. 22	<i>Patrimonio collettivo</i>
Capo VI	<i>Disposizioni finali</i>
Art. 23	<i>Osservatorio regionale sulle aree interne</i>
Art. 24	<i>Clausola valutativa</i>
Art. 25	<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>
Art. 26	<i>Entrata in vigore</i>



Consiglio regionale della Campania

Capo I

Finalità, programmazione e comunicazione

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge promuove lo sviluppo integrato e sostenibile dei comuni delle aree interne della Regione Campania, al fine di contrastare i divari territoriali, demografici, sociali ed economici e garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali, alle infrastrutture materiali e digitali, all'istruzione e alla formazione, al lavoro, all'abitare, alle attività produttive, alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio territoriale, ambientale e identitario.
2. Le disposizioni della presente legge sono attuate in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e con gli obiettivi di coesione territoriale enunciati dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, lettera r) dello Statuto regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
 - a) per «aree interne»: i territori comunali classificati come comuni intermedi, periferici o ultraperiferici secondo le definizioni adottate dall'Istituto nazionale di statistica, come nell'ambito della SNAI per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, e caratterizzati da una significativa distanza dai centri di offerta dei servizi essenziali;
 - b) per «servizi essenziali»: quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'istruzione, alla libertà di circolazione, alla connettività digitale e alla sicurezza territoriale;
 - c) per «servizi di prossimità»: i servizi pubblici, sociali, sanitari, sociosanitari, educativi, amministrativi, commerciali e di interesse generale, erogati o resi accessibili in forma stabile, periodica o integrata nei territori delle aree interne, al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza e la permanenza delle comunità locali;
 - d) per «botteghe di comunità»: i presidi territoriali di prossimità, a carattere sociosanitario, volti a garantire l'accesso integrato e continuativo ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali e operante secondo un modello organizzativo multidisciplinare, che integra professionisti sanitari, operatori sociali, farmacie territoriali e soggetti del terzo settore, in raccordo con i servizi dell'azienda sanitaria locale (ASL) e degli enti locali;



Consiglio regionale della Campania

- e) per «biocapacità»: la capacità degli ecosistemi di un determinato territorio di generare risorse biologiche rinnovabili e di assorbire i rifiuti prodotti, in particolare le emissioni di gas a effetto serra, in condizioni di sostenibilità;
- f) per «servizi ecosistemici»: i benefici diretti e indiretti forniti dagli ecosistemi naturali e seminaturali al benessere umano, ivi inclusi i servizi di approvvigionamento, regolazione, supporto e culturali, secondo le classificazioni riconosciute a livello internazionale ed europeo;
- g) per «rigenerazione territoriale»: l'insieme coordinato degli interventi di recupero, riuso, rifunzionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, degli spazi pubblici, dei beni collettivi e delle risorse territoriali delle aree interne, finalizzati al miglioramento della qualità dell'abitare, dei servizi, della coesione sociale e della sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale;
- h) per «turismo sostenibile»: l'insieme delle attività di fruizione turistica del territorio che, nel rispetto dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle comunità locali, garantisce l'equilibrio tra esigenze economiche, sociali e ambientali, assicurando la conservazione delle risorse per le generazioni presenti e future;
- i) per «ospitalità diffusa»: l'insieme delle forme di accoglienza turistica e temporanea integrate nel tessuto urbano, rurale e sociale dei borghi, dei centri storici e dei nuclei abitati delle aree interne, realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia turistica, edilizia e urbanistica, anche mediante il riuso del patrimonio immobiliare esistente;
- j) per «agrobiodiversità»: l'insieme delle risorse genetiche di origine vegetale, animale e microbica di interesse agrario, nonché dei saperi e delle pratiche tradizionali ad esse connessi;
- k) per «patrimonio collettivo»: le risorse e i beni suscettibili di uso e fruizione condivisa da parte delle comunità locali, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di proprietà, beni pubblici e ordinamento civile.

Art. 3

(Programmazione strategica regionale)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione strategica, definisce indirizzi, obiettivi, priorità e tipologie di intervento per lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree interne, al fine di rafforzare l'accesso ai servizi essenziali, contrastare lo spopolamento e promuovere la coesione territoriale.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, previsti dalla legge regionale 5 dicembre



Consiglio regionale della Campania

- 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale), individuano:
- a) le priorità programmatiche per l'anno successivo, con proiezione triennale, relative alle politiche regionali per le aree interne disciplinate dalla presente legge;
 - b) i principali interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti disponibili del bilancio di previsione.
3. Per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo dei comuni delle aree interne, la Regione, nel DEFR, nella relativa nota di aggiornamento e nei rispettivi strumenti attuativi, può prevedere, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, criteri di premialità e priorità a favore delle aree interne, anche mediante:
- a) l'incremento dell'intensità di aiuto, ove consentito dalla normativa europea e nazionale di riferimento;
 - b) la previsione di riserve di risorse;
 - c) l'attribuzione di punteggi premiali o di priorità nelle procedure valutative.
4. La Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge anche nell'ambito delle politiche europee per la coesione territoriale e attraverso la programmazione dei fondi europei e nazionali.
5. La Regione promuove il coinvolgimento degli enti locali, singoli o associati, e delle comunità territoriali nella definizione e attuazione di strategie integrate di rilancio e sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico delle aree interne. A tal fine, la Giunta regionale, secondo le priorità individuate dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione, può promuovere la stipula di patti territoriali con gli enti locali interessati. I patti territoriali sono strumenti negoziali ad adesione volontaria, finalizzati al coordinamento e all'integrazione degli interventi considerati prioritari e strategici per i comuni delle aree interne.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce le modalità attuative degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di sottoscrizione e attuazione dei patti territoriali previsti dal comma 5, in coerenza con la programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Strumenti di comunicazione e informazione)

1. La Regione promuove strumenti di ascolto, informazione e partecipazione rivolti alle comunità delle aree interne, al fine di rilevare i bisogni dei territori, migliorare la conoscenza delle



Consiglio regionale della Campania

opportunità disponibili e favorire il monitoraggio della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione assicura un'informazione capillare sulle azioni regionali e sui risultati conseguiti, anche mediante:
 - a) l'utilizzo di strumenti digitali, social media e altri canali innovativi di comunicazione istituzionale;
 - b) la realizzazione coordinata di campagne di comunicazione istituzionale per la diffusione dei progetti, delle misure e delle opportunità rivolte ai territori delle aree interne;
 - c) l'organizzazione di iniziative informative e momenti di confronto nei territori interessati, anche in raccordo con gli enti locali.

Capo II

Servizi essenziali

Art. 5

(Diritto alla salute e inclusione sociale)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione sanitaria e sociosanitaria e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove misure volte ad assicurare ai residenti nei comuni delle aree interne l'equo accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, sostenendo, nel rispetto della normativa statale vigente e dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il rafforzamento dell'assistenza territoriale mediante:
 - a) lo sviluppo delle strutture e dei servizi di prossimità, ivi comprese le case della comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali e le botteghe di comunità;
 - b) l'adozione di modelli organizzativi basati sulla medicina di iniziativa e sulla presa in carico multidisciplinare;
 - c) l'implementazione dei servizi di telemedicina e teleassistenza.
2. Al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari, la Regione promuove, nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste, misure di incentivo e di sostegno per il personale sanitario e sociosanitario operante nei comuni delle aree interne, anche mediante:
 - a) misure di incentivazione economica e organizzativa, connesse alla specificità dei contesti territoriali;
 - b) forme di sostegno alla mobilità, alla residenzialità e alla permanenza nei territori interessati;
 - c) percorsi di formazione e aggiornamento professionale mirati.
3. La Regione favorisce l'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, attraverso il coordinamento con gli ambiti territoriali sociali e le ASL, al fine di favorire la presa in carico



Consiglio regionale della Campania

- integrata delle persone in condizioni di fragilità, nonché l'erogazione di servizi domiciliari e di prossimità, promuovendo, anche in raccordo con gli enti locali:
- a) il potenziamento dei servizi di trasporto sanitario e sociosanitario;
 - b) interventi per il miglioramento dell'accessibilità ai presidi sanitari nelle aree a bassa densità abitativa;
 - c) il rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza.
4. Al fine di concorrere alla copertura dei fabbisogni di personale sanitario e al rafforzamento dell'assistenza territoriale, la Regione promuove accordi e forme di collaborazione tra le ASL e le università del territorio, finalizzati allo svolgimento di attività formative, di tirocinio, di ricerca e di supporto all'erogazione dei servizi sanitari, nonché, nei casi e con le modalità previsti dall'ordinamento vigente, alla partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali e all'assunzione di incarichi di responsabilità nelle strutture sanitarie situate nei territori delle aree interne.
5. La Regione promuove programmi di prevenzione e di promozione della salute, anche mediante l'utilizzo di unità mobili e l'attivazione di iniziative informative e di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali.
6. In coerenza con la programmazione nazionale ed europea in materia di sanità digitale, la Regione promuove lo sviluppo e l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche funzionali all'erogazione dei servizi sanitari digitali.

Art. 6

(Famiglia e natalità)

1. La Regione, al fine di contrastare il declino demografico, favorire la permanenza e l'insediamento delle giovani generazioni e rafforzare la coesione sociale dei territori, promuove interventi volti a:
- a) sostenere le famiglie residenti nelle aree interne, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori;
 - b) favorire la natalità e sostenere la genitorialità, anche attraverso misure di supporto economico e servizi dedicati;
 - c) favorire, in raccordo con le politiche regionali per l'abitare, condizioni di accesso e permanenza delle famiglie nei territori delle aree interne, anche mediante il sostegno all'utilizzo del patrimonio abitativo esistente;
 - d) migliorare l'accesso ai servizi educativi, socio-sanitari e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.



Consiglio regionale della Campania

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nell'ambito della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello regionale e territoriale e in coordinamento con la legge regionale 11 novembre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Infrastrutture e trasporto pubblico)

1. La Regione promuove il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, quale condizione essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e per lo sviluppo socio-economico dei territori, adottando, nell'ambito della programmazione regionale dei trasporti e delle infrastrutture e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, misure volte a:
 - a) migliorare il collegamento tra le aree interne e i principali poli urbani, sanitari, scolastici e produttivi;
 - b) potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai territori a bassa densità abitativa;
 - c) favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, anche mediante sistemi di bigliettazione integrata e coordinamento degli orari.
2. La Regione promuove, anche in via sperimentale, modelli innovativi e flessibili di mobilità nelle aree interne, tra cui:
 - a) servizi di trasporto a chiamata;
 - b) servizi di mobilità condivisa;
 - c) soluzioni di trasporto integrato tra pubblico e privato.
3. La Regione promuove interventi di adeguamento e manutenzione della rete viaria, nonché azioni di supporto tecnico, finanziario e organizzativo agli enti locali per il miglioramento della viabilità di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze degli enti proprietari o gestori delle infrastrutture.
4. Al fine di garantire l'effettiva accessibilità ai servizi essenziali, la Regione favorisce il coordinamento tra la programmazione dei trasporti e quella sanitaria, scolastica e sociale.



Consiglio regionale della Campania

Art. 8

(Accesso ai servizi e infrastrutture digitali)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di innovazione e digitalizzazione e nel rispetto della normativa statale vigente, promuove lo sviluppo e l'accesso ai servizi e alle infrastrutture digitali nelle aree interne, quale condizione per l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, favorendo, in coerenza con la programmazione nazionale ed europea:
 - a) il potenziamento della connettività a banda larga e ultra-larga, con priorità per i comuni caratterizzati da maggiore isolamento territoriale;
 - b) la diffusione di infrastrutture e servizi digitali funzionali all'erogazione dei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento ai servizi sanitari, scolastici e amministrativi;
 - c) l'interoperabilità e l'integrazione delle piattaforme digitali della pubblica amministrazione.
2. La Regione promuove l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali da parte dei cittadini residenti nei comuni delle aree interne, anche mediante:
 - a) iniziative di facilitazione e alfabetizzazione digitale;
 - b) l'attivazione o il rafforzamento di punti di accesso assistito ai servizi digitali;
 - c) azioni di supporto rivolte alle fasce di popolazione maggiormente esposte al divario digitale.
3. La Regione favorisce l'adozione, da parte dei comuni delle aree interne, di soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei servizi e dei procedimenti amministrativi, anche mediante forme di cooperazione istituzionale e supporto tecnico-amministrativo attraverso strumenti e piattaforme condivise.
4. Nell'ambito delle politiche regionali per l'innovazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la Regione promuove lo sviluppo di servizi digitali avanzati nelle aree interne, anche a supporto delle attività economiche, del lavoro a distanza e dell'attrattività dei territori.

Art. 9

(Istruzione e diritto allo studio)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove il rafforzamento dell'offerta educativa e di istruzione nelle aree interne, quale fattore strategico per lo sviluppo dei territori e per il contrasto allo spopolamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli enti locali, promuove interventi volti a:



Consiglio regionale della Campania

- a) sostenere, nell'ambito dei procedimenti di programmazione della rete scolastica e nel rispetto delle competenze statali, la permanenza dei servizi educativi e scolastici nei territori a bassa densità abitativa;
 - b) favorire il potenziamento dell'offerta educativa e dei servizi integrativi, anche mediante forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e il territorio;
 - c) agevolare l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia.
3. La Regione, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di natura economica e territoriale che limitano la piena partecipazione ai percorsi educativi, promuove interventi per il diritto allo studio nelle aree interne, diretti a:
- a) sostenere e potenziare i servizi di trasporto scolastico, anche mediante forme integrate e flessibili di mobilità;
 - b) favorire l'accesso ai servizi di mensa e agli altri servizi connessi alla frequenza scolastica;
 - c) promuovere, nell'ambito degli strumenti regionali per il diritto allo studio, misure di sostegno economico agli studenti e alle famiglie, con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio.
4. La Regione promuove l'integrazione tra sistema educativo e sistema della formazione professionale, al fine di facilitare i passaggi tra i diversi percorsi di istruzione e formazione e contrastare la dispersione scolastica.
5. La Regione promuove interventi per la digitalizzazione e l'innovazione didattica delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne, in coerenza con le politiche regionali in materia di infrastrutture digitali.
6. La Regione promuove interventi per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza degli edifici scolastici situati nei comuni delle aree interne, nell'ambito della programmazione regionale e in raccordo con gli enti competenti.
7. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati in coordinamento con la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione) e la legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario).

Art. 10

(Orientamento, formazione professionale e lavoro)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro, promuove l'integrazione tra sistema educativo, sistema dell'istruzione e formazione professionale e sistema produttivo territoriale, al fine di favorire lo



Consiglio regionale della Campania

- sviluppo delle competenze coerenti con le vocazioni economiche delle aree interne e l'occupabilità dei giovani.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove, in particolare:
 - a) il rafforzamento dei percorsi di istruzione tecnica e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché lo sviluppo degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
 - b) la collaborazione strutturata tra organismi di formazione e imprese del territorio;
 - c) la realizzazione di percorsi formativi e di orientamento coerenti con i fabbisogni professionali locali;
 - d) i servizi di orientamento al lavoro e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento a giovani, disoccupati e soggetti svantaggiati;
 - e) le iniziative finalizzate a favorire la permanenza e il rientro dei giovani nei territori delle aree interne.
 3. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e in raccordo con i servizi per l'impiego, favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei territori delle aree interne, anche mediante:
 - a) il coordinamento tra servizi per l'impiego, imprese e soggetti della formazione;
 - b) l'utilizzo di strumenti digitali per l'incrocio tra competenze e fabbisogni occupazionali;
 - c) azioni mirate di inserimento e reinserimento lavorativo.
 4. La Regione, anche in raccordo con enti locali, parti sociali e sistema produttivo, promuove specifiche misure di politica attiva del lavoro per le aree interne, finalizzate a:
 - a) l'inserimento e la stabilizzazione occupazionale;
 - b) il sostegno all'autoimprenditorialità e all'imprenditoria giovanile e femminile;
 - c) la valorizzazione delle competenze e il rientro dei lavoratori nei territori.

Art. 11

(Attività sportiva)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di sport e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove la diffusione dell'attività sportiva nelle aree interne, quale strumento di tutela della salute, di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, e in particolare:
 - a) favorisce il recupero, la riqualificazione e, ove previsto, la realizzazione degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base e di prossimità;



Consiglio regionale della Campania

- b) promuove l'accesso alla pratica sportiva, anche mediante misure di agevolazione di natura economica, rivolte ai residenti, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani, alle persone con disabilità e alle famiglie in condizioni di svantaggio;
- c) promuove il ruolo delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nei territori, anche ai fini dell'organizzazione di attività sportive continuative;
- d) favorisce l'utilizzo integrato e condiviso degli spazi pubblici e delle strutture esistenti, al fine di ampliare l'offerta di attività sportive;
- e) promuove iniziative di sport di prossimità e diffuso, idonee ai territori a bassa densità abitativa;
- f) favorisce la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive nelle aree interne.

Capo III

Valorizzazione del territorio

Art. 12

(Territorio rurale)

1. La Regione promuove la valorizzazione integrata del territorio rurale nelle aree interne, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, agricoltura, forestazione e sviluppo rurale, con particolare riferimento:
 - a) alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio);
 - b) alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e promozione dell'agricoltura sociale);
 - c) alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 39 (Norme in materia di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale);
 - d) alla legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina dell'agriturismo);
 - e) alla normativa regionale e nazionale in materia di distretti del cibo, distretti rurali e filiere agroalimentari locali, nonché ai regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - f) agli strumenti di programmazione regionale cofinanziati dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale.
2. Nell'ambito delle politiche previste dal comma 1, la Regione promuove:
 - a) il sostegno alle attività agricole e forestali svolte dalle aziende operanti nelle aree interne;
 - b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e dei sistemi agro-forestali tradizionali;
 - c) interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio, in coerenza con la pianificazione di bacino e la programmazione regionale;
 - d) il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.



Consiglio regionale della Campania

3. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'insediamento e la permanenza di giovani e nuovi imprenditori nel settore agricolo e forestale nelle aree interne, anche nell'ambito degli strumenti di sostegno previsti dalla programmazione regionale e dai fondi europei.

Art. 13

(Resilienza energetica)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il rafforzamento della resilienza energetica nelle aree interne, quale condizione per la sicurezza dei servizi essenziali, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo socio-economico dei territori.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito della programmazione energetica regionale e nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, promuove e favorisce:
 - a) la diffusione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con priorità per i territori caratterizzati da maggiore fragilità infrastrutturale o energetica;
 - b) lo sviluppo di sistemi di autoconsumo individuale e collettivo, nonché delle comunità energetiche rinnovabili;
 - c) interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato.
3. La Regione promuove iniziative di supporto tecnico e amministrativo agli enti locali e alle comunità delle aree interne per la progettazione e realizzazione di interventi in materia energetica, anche al fine di favorire l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
4. La Regione promuove la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di produzione e gestione dell'energia, anche attraverso modelli cooperativi e forme di partenariato pubblico-privato.

Art. 14

(Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici)

1. La Regione riconosce il valore della biocapacità territoriale e dei servizi ecosistemici quali elementi fondamentali per l'equilibrio ambientale, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e, a tal fine, promuove, in coerenza con la normativa statale ed europea vigente e con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale:



Consiglio regionale della Campania

- a) la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, con particolare riferimento alle aree forestali, agricole e ai sistemi paesaggistici tradizionali;
 - b) il mantenimento e il miglioramento della capacità dei territori di fornire servizi ecosistemici, anche attraverso pratiche sostenibili di gestione del suolo, delle risorse idriche e del patrimonio forestale;
 - c) interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, anche in relazione al rischio idraulico, al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici, in coerenza con la pianificazione di bacino e la programmazione regionale;
 - d) la conservazione della biodiversità.
2. La Regione promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e dei servizi ecosistemici, rivolte alle comunità locali e agli operatori economici.

Capo IV

Sostegno alla residenzialità e all'economia

Art. 15

(Sostegno all'insediamento residenziale)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il sostegno all'insediamento residenziale nelle aree interne, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento e favorire il riequilibrio demografico e socio-economico dei territori, attraverso interventi volti a:
 - a) favorire, nell'ambito degli strumenti regionali vigenti, l'acquisto e il recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni delle aree interne;
 - b) sostenere il riutilizzo e la valorizzazione di immobili inutilizzati o sottoutilizzati, anche mediante interventi di rigenerazione urbana e rurale, con priorità per i centri storici e i nuclei abitati a maggiore rischio di abbandono;
 - c) favorire l'accesso alla casa da parte di giovani, famiglie e soggetti che intendano trasferire la propria residenza stabile nei territori interessati.
2. La Regione può prevedere, nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, misure di sostegno economico, contributi in conto capitale, agevolazioni e strumenti di garanzia finalizzati all'acquisto e al recupero dell'abitazione principale.



Consiglio regionale della Campania

3. La Regione favorisce l'integrazione delle misure previste dal presente articolo con le politiche regionali di rigenerazione urbana, sviluppo territoriale e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche in raccordo con gli enti locali.

Art. 16

(Sostegno alla locazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il sostegno all'accesso alla locazione abitativa nelle aree interne, attraverso interventi volti a:
 - a) sostenere l'accesso alla locazione nel mercato privato mediante l'utilizzo degli strumenti di sostegno al canone di locazione previsti dalla normativa vigente;
 - b) favorire l'utilizzo di immobili sfitti o inutilizzati nei centri delle aree interne, anche mediante gli strumenti di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare esistente previsti dalla normativa vigente;
 - c) incentivare forme di locazione a canone concordato o agevolato.
2. La Regione promuove, in raccordo con gli enti locali, iniziative per la mobilitazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e per la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta abitativa, anche mediante strumenti di intermediazione e supporto.

Art. 17

(Sostegno ai processi di sviluppo economico)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il sostegno ai processi di sviluppo economico delle aree interne, al fine di favorire la crescita sostenibile dei territori, il rafforzamento del tessuto produttivo e il contrasto allo spopolamento, attraverso interventi volti a:
 - a) sostenere la nascita, l'insediamento e il consolidamento di attività economiche, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
 - b) favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle filiere produttive locali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione tra imprese;
 - c) promuovere la diversificazione economica dei territori rurali e montani, anche mediante attività innovative e servizi alle persone e alle imprese;
 - d) favorire processi di innovazione tecnologica, digitale e organizzativa delle attività economiche locali;



Consiglio regionale della Campania

- e) sostenere lo sviluppo di attività economiche connesse al turismo sostenibile, anche nelle forme rurali, culturali e naturalistiche nelle aree interne.
2. La Regione favorisce l'attrazione di investimenti nelle aree interne, in raccordo con la programmazione regionale, anche attraverso strumenti di semplificazione amministrativa, accompagnamento progettuale e integrazione con le politiche di coesione e con i programmi europei.
 3. La Regione promuove iniziative volte a valorizzare le vocazioni territoriali delle aree interne, anche mediante la connessione tra sviluppo economico, patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché attraverso la qualificazione dell'offerta di servizi e attività economiche connesse ai flussi turistici sostenibili.
 4. La Regione favorisce l'accesso delle imprese operanti nelle aree interne ai servizi di supporto, accompagnamento e finanziamento regionale, nazionale ed europeo, anche mediante forme di assistenza tecnica e semplificazione amministrativa, nonché attraverso il raccordo con lo sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP), istituito dall'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), e con gli sportelli unici territoriali.

Art. 18

(Sostegno al commercio)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il sostegno e la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree interne, quale elemento essenziale per il mantenimento dei servizi di prossimità, la coesione sociale e la vitalità dei centri abitati, attraverso interventi volti a:
 - a) favorire il mantenimento e l'insediamento di esercizi commerciali nei comuni delle aree interne, con particolare riferimento ai servizi essenziali di prossimità;
 - b) sostenere, nell'ambito degli strumenti regionali vigenti, la riqualificazione e l'innovazione delle attività commerciali esistenti, anche attraverso processi di digitalizzazione e integrazione con canali di vendita innovativi;
 - c) favorire il recupero e l'utilizzo dei locali sfitti nei centri urbani e nei nuclei storici delle aree interne, anche mediante strumenti di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio esistente previsti dalla normativa vigente;
 - d) promuovere forme di aggregazione tra operatori commerciali, anche mediante reti di impresa e centri commerciali naturali;



Consiglio regionale della Campania

- e) sostenere lo sviluppo dei distretti del commercio nei territori delle aree interne, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio), quale strumento di valorizzazione integrata delle attività commerciali, di rafforzamento dei servizi di prossimità e di rigenerazione economica e urbana dei centri abitati.
2. La Regione, nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove misure finalizzate a contrastare la desertificazione commerciale, anche attraverso strumenti di sostegno economico e agevolazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione sostiene l'accesso delle imprese commerciali ai servizi di supporto, accompagnamento e finanziamento regionale, nazionale ed europeo, anche mediante forme di assistenza tecnica e semplificazione amministrativa, nonché attraverso il raccordo con il SURAP e con i centri di assistenza tecnica (CAT), previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 7/2020, nonché con gli sportelli unici territoriali.

Art. 19

(Sostegno al turismo)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove il turismo sostenibile nelle aree interne, quale strumento di valorizzazione del patrimonio territoriale, di rafforzamento dell'identità delle comunità locali e di miglioramento della qualità della vita.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo, promuove interventi volti a:
 - a) promuovere iniziative di turismo lento, esperienziale e di comunità, nonché la realizzazione di attività di accoglienza diffusa e l'organizzazione di servizi di fruizione integrata del territorio;
 - b) favorire lo sviluppo di servizi di accompagnamento e interpretazione del territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità residenti;
 - c) sostenere la realizzazione e la messa in rete di itinerari tematici e percorsi turistici, anche mediante strumenti di coordinamento intercomunale, con particolare attenzione alla continuità territoriale e alla segnaletica unitaria;
 - d) promuovere e valorizzare gli ecomusei riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 luglio 2023, n. 13 (Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania), quali strumenti di tutela e narrazione del patrimonio territoriale e delle identità locali delle aree interne;
 - e) promuovere forme di ospitalità diffusa e temporanea nei borghi e nei centri storici, anche mediante il riuso di immobili esistenti, in raccordo con gli enti locali.



Consiglio regionale della Campania

Capo V
Tutela delle identità

Art. 20
(Cultura e paesaggio)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, materiale e immateriale, delle aree interne, con particolare riferimento ai centri storici, ai borghi, alle tradizioni locali e alle espressioni culturali delle comunità.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, promuove interventi di:
 - a) conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio rurale;
 - b) promozione delle attività culturali, creative e artistiche nei territori delle aree interne, anche mediante il sostegno a iniziative locali e reti culturali territoriali;
 - c) valorizzazione delle identità linguistiche, delle tradizioni e del patrimonio demo-etno-antropologico.
3. La Regione sostiene la cooperazione tra enti locali, istituzioni culturali, enti del terzo settore e comunità locali per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, anche attraverso forme di partenariato e gestione condivisa.

Art. 21
(Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità)

1. La Regione riconosce l'agrobiodiversità delle aree interne quale patrimonio di interesse pubblico primario, strettamente connesso alla sicurezza alimentare, alla tutela del paesaggio rurale, alla resilienza dei sistemi agricoli e alla permanenza delle comunità nei territori.
2. La Regione promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione dell'agrobiodiversità nelle aree interne, con particolare riferimento alle varietà vegetali locali e alle razze animali autoctone, anche al fine di contrastare i fenomeni di erosione genetica e di abbandono delle pratiche agricole tradizionali.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia agricola e di sviluppo rurale e nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, promuove in particolare:
 - a) la conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario, con priorità per quelle a rischio di estinzione o erosione genetica;



Consiglio regionale della Campania

- b) il sostegno agli agricoltori e alle reti locali di conservazione dell'agrobiodiversità;
- c) la valorizzazione economica, culturale e ambientale delle produzioni agricole legate alle varietà locali e ai sistemi tradizionali delle aree interne, anche attraverso le filiere agroalimentari di prossimità;
- d) la promozione della ricerca, della sperimentazione e del trasferimento di conoscenze, anche mediante la collaborazione tra imprese agricole, enti locali e organismi di ricerca.

Art. 22

(Patrimonio collettivo)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, riconosce il patrimonio collettivo delle aree interne quale insieme di beni pubblici, risorse naturali e assetti territoriali funzionali alla coesione delle comunità locali, allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio.
2. La Regione valorizza i sistemi di gestione comunitaria del patrimonio collettivo presenti nelle aree interne, anche con riferimento ai domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e alle forme storiche di uso civico, quali istituti tradizionali di gestione e fruizione collettiva delle risorse agro-silvo-pastorali dei territori rurali e montani.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione promuove:
 - a) il recupero dei beni pubblici e delle risorse territoriali suscettibili di gestione collettiva nelle aree interne;
 - b) il sostegno a forme di amministrazione condivisa e partecipata del patrimonio collettivo, nel rispetto delle competenze degli enti locali;
 - c) le iniziative di rigenerazione ambientale, sociale ed economica fondate sulla gestione comunitaria delle risorse territoriali.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 23

(Osservatorio regionale sulle aree interne)



Consiglio regionale della Campania

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, l'Osservatorio regionale sulle aree interne, di seguito denominato "Osservatorio", quale strumento di partecipazione e organismo di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale sulle politiche oggetto della presente legge.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e consultazione con le realtà associative, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e per la rappresentazione delle esigenze dei territori medesimi.
3. I componenti dell'Osservatorio sono individuati, in un numero massimo di dieci, tra le seguenti tipologie di soggetti:
 - a) associazioni rappresentative, ivi inclusi gli enti del terzo settore, attive nei territori interessati e operanti nelle materie oggetto della presente legge;
 - b) enti locali interessati e loro associazioni;
 - c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;
 - d) enti di ricerca operanti nei territori interessati.
4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e i criteri di nomina dei componenti dell'Osservatorio.
5. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione delle politiche oggetto della presente legge, contenente analisi, valutazioni e proposte di intervento.
6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
7. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
8. L'Osservatorio si avvale delle strutture amministrative del Consiglio regionale per lo svolgimento delle proprie attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni di controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di sviluppo, coesione territoriale e contrasto allo spopolamento delle aree interne.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente in particolare:
 - a) gli interventi realizzati e le risorse impiegate;



Consiglio regionale della Campania

- b) il grado di attuazione delle misure previste;
 - c) i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi, sviluppo economico e qualità della vita nelle aree interne;
 - d) le eventuali criticità emerse e le misure correttive adottate o da adottare.
3. La relazione è predisposta anche sulla base delle attività e delle risultanze dell'Osservatorio regionale sulle aree interne istituito ai sensi dell'articolo 23.

Art. 25

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante:
 - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
 - b) le risorse statali;
 - c) le risorse regionali;
 - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. All'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 12, Programmi 4 e 7, Titolo I e alla Missione 13, Programmi 1 e 2, Titolo I e II.
3. All'attuazione dell'articolo 6 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 12, Programmi 1, 5, 6 e 7, Titolo I e II.
4. All'attuazione dell'articolo 7 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 10, Programmi 2 e 5, Titolo I e II.
5. All'attuazione dell'articolo 8 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 14, Programma 4, Titolo II.
6. All'attuazione dell'articolo 9 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 4, Programmi 2, 6 e 7, Titolo I, nonché, per gli interventi di natura integrata, alle risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 12, Programma 1, Titolo I e alla Missione 14, Programma 1, Titolo I.
7. All'attuazione dell'articolo 10 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 4, Programma 2, Titolo I, alla Missione 14, Programma 1, Titolo I e II e alla Missione 15, Programmi 1 e 2, Titolo I.



Consiglio regionale della Campania

8. All'attuazione dell'articolo 11 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 6, Programma 1, Titolo I e II, alla Missione 12, Programma 4, Titolo I e alla Missione 13, Programma 1, Titolo I.
9. All'attuazione dell'articolo 12 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 8, Programma 2, Titolo II, alla Missione 9, Programma 2, Titolo II e alla Missione 16, Programmi 1 e 2, Titolo I e II.
10. All'attuazione dell'articolo 13 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 9, Programma 8, Titolo II e alla Missione 17, Programma 1, Titolo I e II.
11. All'attuazione dell'articolo 14 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 9, Programmi 1 e 5, Titolo I e II e alla Missione 16, Programma 1, Titolo I.
12. All'attuazione dell'articolo 15 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 8, Programmi 1 e 2, Titolo II, alla Missione 12, Programma 6, Titolo I e alla Missione 14, Programma 1, Titolo I.
13. All'attuazione dell'articolo 16 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 8, Programma 2, Titolo I, alla Missione 12, Programma 6, Titolo I e alla Missione 14, Programma 2, Titolo II.
14. All'attuazione dell'articolo 17 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 7, Programma 1, Titolo I e alla Missione 14, Programmi 1 e 4, Titolo I e II.
15. All'attuazione dell'articolo 18 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 8, Programma 1, Titolo II e alla Missione 14, Programma 1, Titolo I e II.
16. All'attuazione dell'articolo 19 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 5, Programma 2, Titolo I, alla Missione 7, Programma 1, Titolo I e II e alla Missione 14, Programma 1, Titolo I.
17. All'attuazione dell'articolo 20 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 5, Programma 2, Titolo I e II, alla Missione 8, Programma 2, Titolo II e alla Missione 9, Programma 5, Titolo I.
18. All'attuazione dell'articolo 21 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 9, Programma 5, Titolo I e alla Missione 16, Programma 1, Titolo I e II.
19. All'attuazione dell'articolo 22 si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 9, Programma 5, Titolo I e II e alla Missione 16, Programma 1, Titolo I.
20. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Campania

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.